consorzio della bonifica Renana	**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**	

Sommario

1. CONTESTO NORMATIVO 2
2. SCOPO 2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 3
4. DEFINIZIONI 3
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 5
6. LE SEGNALAZIONI 5
   1. Oggetto della segnalazione 5
   2. Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione 7
   3. Esame e valutazione delle segnalazioni 8
   4. Documentazione e conservazione delle segnalazioni 9
7. TUTELA DEL SEGNALANTE 10
   a. Riservatezza 10
   b. Divieto di ritorsione 10
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
9. SEGNALAZIONI ESTERNE 12

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
0				

1. CONTESTO NORMATIVO

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Con il D.Lgs 24/2023 il legislatore italiano ha definitivamente recepito la normativa sovranazionale che disciplina, con la previsione di norme specifiche, sia per il comparto pubblico che per settore il privato, le corrette modalità di svolgimento delle segnalazioni e di conservazione della relativa documentazione, nonché le tempistiche per lo svolgimento per le indagini e la comunicazione di feedback ai segnalanti.

L'espressione *whistleblower* indica il dipendente che in ambito aziendale segnala, agli organi legittimati a intervenire, violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, quindi, il *whistleblower* contribuisce alla rilevazione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria, nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente.

L'espressione "*whistleblowing policy*", pertanto, individua la procedura interna attraverso cui effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

Il Decreto in oggetto assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il compito di instaurare canali di segnalazione esterna e le conferisce il ruolo di controllore della regolare attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con la previsione di sanzioni che possono raggiungere i 50.00 euro per coloro che non si adeguano alla normativa nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

2. SCOPO

Lo scopo della procedura è la definizione dei canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, alle violazioni del Modello, del Codice Etico, della normativa nazionale ed europea come indicata dal D.Lgs 24/2023, nonché la formalizzazione delle attività necessarie alla loro corretta gestione da parte del soggetto gestore.

La procedura è, quindi, finalizzata a:

- assicurare la presenza di canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza del segnalante, che consentano di effettuare segnalazioni scritte o orali;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati

dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;

- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante da ogni condotta ritorsiva o, discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi connessi alla segnalazione effettuata;
- assicurare che la segnalazione sia destinata e gestita da un soggetto indipendente e autonomo e adeguatamente formato.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Direttore Generale/Direttori Aree;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Consulenti
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per l'ente, siano sotto il controllo e la direzione del Consorzio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, ma anche ex dipendenti per fatti che risalgono al tempo in cui il rapporto di lavoro era in essere);
- Coloro che, pur esterni al Consorzio, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Ente.

4. DEFINIZIONI

- **Lavoratori subordinati o dipendenti**: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti dell'ente (dipendenti dirigenti).
- **Collaboratori**: coloro che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
- **Consulenti**: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.
- **G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
- **Modello / MOG**: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

- **Codice Etico**: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui l'ente enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del Consorzio stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. In esso sono cristallizzati gli "standards" etici e comportamentali che devono essere rispettati nei rapporti con l'ente.
- **O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
- **R.P.C.T.:** Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, figura istituita dalla l. 190/2012, cui è affidato il compito di valutare il livello di esposizione della struttura al rischio di fenomeni corruttivi e indicare gli interventi organizzativi necessari per minimizzarlo.
- **Segnalazione**: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle normative richiamate dal D.Lgs 24/2023.
- **Segnalazione anonima**: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.
- **Segnalazione esterna**: segnalazione effettuata tramite i canali predisposti da ANAC o per divulgazione pubblica.
- **Segnalazione in mala fede**: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al Consorzio o ad altri soggetti ovvero effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- **Soggetti segnalanti**: i lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l'ente al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.
- **Soggetti diversi da chi segnala**: Facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante, enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti
- **Soggetti segnalati**: tutti coloro che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle norme richiamate dal D.Lgs 24/2023.
- **Soggetti Terzi**: controparti contrattuali dell'ente sia persone fisiche, sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori e consulenti) con cui l'ente abbia instaurato una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

- **Comitato whistleblowing** o **comitato di gestione delle segnalazioni:** comitato a cui è affidato il compito di gestire le segnalazioni di tipo *whistleblowing*, composto dal R.P.C.T. e dai membri dell'O.d.V.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALA FEDE"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, il Consorzio garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "mala fede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni presentano adeguati requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

6. LE SEGNALAZIONI

1. Oggetto della segnalazione

In base al D.Lgs 24/2023, sono oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite riferite a *(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):*

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, da parte di esponenti del Consorzio nell'interesse o a vantaggio della stessa, in quanto non conformi al Modello 231 vigente;

- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni;
- non conformità rispetto ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico dell'ente, ovvero non conformità alle procedure interne dell'ente, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione;
- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:
    - appalti pubblici;
    - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    - sicurezza e conformità dei prodotti;
    - sicurezza dei trasporti;
    - tutela dell'ambiente;
    - radioprotezione e sicurezza nucleare;
    - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    - salute pubblica;
    - protezione dei consumatori;
    - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in:
    - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
    - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- illeciti civili, contabili, amministrativi e penali che non rientrano nell'elenco precedente.

La segnalazione non può, invece, riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati consumati o tentati, a danno del Consorzio.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e non basati su voci correnti.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, nonché devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, ove gli stessi siano noti.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni, in sintesi, devono:

1) indicare le generalità del segnalante per intraprendere una comunicazione con il gestore della segnalazione;
2) indicare circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi e una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
3) indicare i documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati e, qualora tali documenti siano nella disponibilità del segnalante, allegarli;
4) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita;
5) indicare, ove possibile, delle generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
6) evidenziare eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Si precisa che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, sono fonte di responsabilità per il segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse e rilievi.

Qualora, quindi, nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, ovvero si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, l'ente potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

2. Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione

Il soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

- In **forma scritta:**
    - apposita piattaforma digitale, raggiungibile attraverso il sito internet del Consorzio – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione corruzione –

Segnalazione degli illeciti e irregolarità – Whistleblowing – Segnalazione degli illeciti o direttamente all'indirizzo https://bonificarenana.segnalazioni.net ;

- posta cartacea c/o la sede del Consorzio della Bonifica Renana, Via Santo Stefano n. 56, 40125 Bologna (BO), all'attenzione del Comitato W*histleblowing,* R.P.C.T. e/o O.d.V. con la dicitura "**riservata**"

In **forma orale:**

- incontro diretto con almeno un membro appartenente al Comitato di gestione delle segnalazioni, che deve essere fissato in un tempo ragionevole (circa 10-15 giorni) da richiedersi tramite la piattaforma digitale.

Ai sensi della normativa whistleblowing sono preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, tuttavia sono ammesse anche le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Il segnalante anonimo, che dovesse essere identificato successivamente, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del comitato di gestione delle segnalazioni, a tutela della riservatezza del segnalante.

Le segnalazioni inviate via posta dovranno essere costruite in modo tale da consentire la separazione materiale dei dati del segnalante dai fatti segnalati, ove possibile (ad esempio, inserendo nella busta due ulteriori buste, una contenente i dati e l'altra contenente i fatti; la riservatezza del mittente potrà essere tutelata con l'indicazione di un mittente fittizio e la reale indicazione dei dati all'interno della busta).

Qualora il soggetto segnalante dovesse ritenere opportuno effettuare oralmente la propria segnalazione, potrà richiedere un colloquio con il Comitato inviando una richiesta tramite la piattaforma digitale. Il colloquio è fissato entro un lasso di tempo ragionevole. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo e in modo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è consigliabile procedere – previo consenso della persona segnalante – alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione, anche dalla persona segnalante per approvazione del contenuto e conformità a quanto riportato.

3. Esame e valutazione delle segnalazioni

Il Comitato W*histleblowing*, soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni, prende incarico e gestisce la segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza,

effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Tutte le segnalazioni sono conservate a cura del Comitato.

Il Comitato rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, da inoltrare al segnalante, ovvero invia una e-mail di notifica al segnalante attraverso la piattaforma informatica (avente ad oggetto sempre l'avviso di ricevimento).

In assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguenti passaggi, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina *whistleblowing* ed eventualmente trattarla come segnalazione anonima o ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dal Consorzio e sia evidente che si tratti di segnalazione *whistleblowing*, la stessa deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il Comitato procede con un esame preliminare della segnalazione ricevuta, vagliando la procedibilità (se la segnalazione rientra nei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa) e l'ammissibilità (se è ammissibile come segnalazione *whistleblowing*, se contiene i dati necessari già indicati, se non è manifestamente infondata, se espone i fatti in maniera circostanziata).

Il Comitato svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, nella fase di istruttoria e accertamento. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali e/o Consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Successivamente, il Comitato valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, per specifica competenza, delle strutture interne del Consorzio al fine di porre in atto gli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione, e interloquendo direttamente con l'autore della segnalazione – se noto – o con i soggetti menzionati nella medesima.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione, è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante; ove possibile, le informazioni circa i fatti sono sempre trattate separatamente rispetto ai dati del segnalante, che non vengono comunicati a soggetti non autorizzati.

Il Comitato fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Al termine della fase istruttoria stabilisce, motivandole, le decisioni conseguenti.

Qualora a conclusione della fase di analisi emerga l'assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima, unitamente alle relative motivazioni sarà archiviata.

Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino violazioni del MOG e/o del Codice Etico, ovvero emerga il fondato sospetto di commissione di un reato, il comitato procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione agli organi dirigenziali.

4. Documentazione e conservazione delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Comitato è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, coerentemente con gli adempimenti delle sue funzioni istituzionali.

I documenti cartacei sono archiviati presso l'ufficio del R.P.C.T., il cui accesso è consentito ai componenti del Comitato, nonché ai soggetti espressamente autorizzati.

I documenti informatici sono archiviati preso l'area a ciò riservata della piattaforma informatica il cui accesso è consentito ai componenti del Comitato, nonché ai soggetti dallo stesso espressamente autorizzati.

La documentazione relativa al *whistleblowing* (*files*, documenti cartacei e registrazioni) viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Infine, in caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Comitato si riserva di archiviare le stesse, a fini disciplinari e sanzionatori, cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

a. Riservatezza

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione, sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (*come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo*).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti, pertanto, a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello del Consorzio.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata a tali contestazioni, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;

2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

b. Divieto di ritorsione

Il Consorzio della Bonifica Renana condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, perpetrata per motivi connessi alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie (di qualsiasi natura) o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Comitato; nel caso di riscontro positivo, il Comitato segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Il Consorzio si impegna ad evitare e a rimuovere ogni situazione di discriminazione eventualmente realizzatasi e offre il proprio supporto al soggetto segnalante che abbia subito ingiustamente ritorsioni.

Inoltre, tale soggetto potrà procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC, come meglio precisato nel paragrafo 9 sulle segnalazioni esterne.

La Direzione del Consorzio si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

La tutela si applica anche ai soggetti diversi da chi segnala, come indicati nel D. Lgs 24/2023, purché gli stessi siano effettivamente collegati al segnalante da rapporti stabili o lo abbiano aiutato nella proposizione della segnalazione.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, sono previste le seguenti condizioni:

- che il segnalante al momento della segnalazione avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro della disciplina;
- che la segnalazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dalla presente procedura.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679, del D. Lgs 51/2018, della normativa nazionale indicata nel D.L 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione la sua corretta gestione.

In particolare, il Consorzio, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che lo stesso sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà:

1. informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa *privacy* contenuta nel modulo di segnalazione e nella quale sono indicate, tra l'altro:
    a. finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali;
    b. obblighi generali di riservatezza;
    c. titolare del trattamento dei dati personali;
    d. destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione;
    e. tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;
    f. diritti dell'interessato.
2. coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
3. adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

Pertanto, tutti i dati personali (*di qualunque persona fisica*) contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari, saranno cancellati o resi anonimi.

9. SEGNALAZIONI ESTERNE

Il D.Lgs. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Questa possibilità può essere attivata esclusivamente:

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.